308 LAVORO

N° 5642/10 R.G.

N° 308 CRON

ASSEGNATA A SENTENZA 20.1.11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, dott. Piera Gasparini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza del 20/1/11

tra

CARUSO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Zaccaria e presso lo stessa elettivamente domiciliato in Milano, via Bianca Maria 17, come da mandato a margine del ricorso

(ricorrente)

e

METRONOTTE D'ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gino Rausa e Mario LipariManfredo Lavizzari, , elettivamente domiciliata in Milano, via Brera 16

(convenuta)

Oggetto: impugnazione contratto a termine

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21/6/2010, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere stata assunta da Metronotte Italia con un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 19/11/2009 al 19/2/2010 e deduceva l'illegittimità dell'apposizione del termine.

In particolare, evidenziava che il contratto non recante alcuna causale giustificativa (ossia la presenza di '*ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo*") era da considerarsi invalido o inefficace ai sensi del D. Lgs. n. 368/01, rilevando la violazione dell'art. 1 della predetta legge.

Chiedeva quindi dichiararsi la nullità della clausola relativa all'apposizione del termine

al contratto di assunzione e la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società convenuta a far data dal 19/11/09 e la condanna di quest'ultima a corrispondere la retribuzione dalla data dell'illegittima interruzione del rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Costituitasi in giudizio, Metronotte d'Italia s.r.l. chiedeva il rigetto delle pretese avversarie, eccependone l'infondatezza.

In particolare, evidenziava l'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto e, quanto alle conseguenze della pronuncia di illegittimità del termine sosteneva l'inammissibilità della conversione del contratto anche ai sensi dell'art. 32 della L. 183/2010, rilevando in ogni caso l'applicabilità della tutela indennitaria ai sensi della medesima disposizione, da determinarsi nella misura minima in considerazione del reperimento da parte del ricorrente di una nuova occupazione.

La causa, documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 20/1/11, dando lettura della sentenza contestuale ex art. 429 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente è stato pacificamente assunto con contratto a termine con decorrenza dal 19/11/2009 al 19/2/2010.

Il contratto oggetto di causa è stato dunque concluso dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 368/01.

Quest'ultimo rappresenta, quindi, nella fattispecie in esame, la sola normativa legale di riferimento, avendo, peraltro, abrogato la previgente disciplina.

In proposito, va osservato che la nuova normativa ha introdotto un principio di "atipicità" nella possibilità di stipulare contratti a termine, consentendo la previsione di rapporti a tempo determinato in presenza di "*ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo*".

Tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 368/01, si ritiene che il contratto a termine continui a costituire un'ipotesi eccezionale rispetto all'assunzione a tempo indeterminato, tanto che il legislatore ha comunque previsto la necessità di effettive e concrete ragioni giustificative: infatti, il d.lgs. n. 368/01 ha stabilito che, in sede di stipula del contratto, tali ragioni debbano essere espressamente "*specificate*", pena l'inefficacia del termine con conseguente trasformazione del rapporto in un ordinario rapporto lavorativo a tempo indeterminato.

Dunque, appare evidente come la nuova normativa abbia posto in luce la necessità di una precisa indicazione delle effettive '*ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo*', proprio al fine di "bilanciare" in senso favorevole al lavoratore l'allargamento generalizzato delle ipotesi legittimanti.

Ebbene nel caso di specie l'indicazione delle menzionate '*ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo*' è del tutto assente, con la conseguenza che l'apposizione del termine al contratto deve essere considerata illegittima.

Dalla illegittimità del termine apposto deriva la considerazione dell'intero rapporto fra le parti "*ab initio*" a tempo indeterminato.

Sul punto, infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, l'art. 32, comma 5, della L 183/2010 non ha prodotto alcuna modifica, essendosi limitata la novella a introdurre una limitazione delle conseguenze risarcitorie quando venga disposta, come nel caso di specie, la conversione del contratto.

Ne' può sostenersi che ci sia stata una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in considerazione dell'immediata proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del ricorrente (7/4/2010), cui è seguito il deposito del ricorso; non può il rapido reperimento della nuova occupazione del ricorrente considerarsi elemento determinante ai fini del consenso, dovendo in ogni caso il lavoratore attivarsi per provvedere alle ordinarie necessità di sostentamento.

La convenuta va pertanto condannata a riammettere il ricorrente in servizio; con riferimento alle conseguenza risarcitorie si ribadisce che nelle more del giudizio è stata introdotta la L. n. 183/10 (Collegato lavoro), il cui art 32, a proposito dei contratti a termine, ha stabilito che in caso di conversione il giudice liquida un'indennità onnicomprensiva che va da un minino di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità.

Parte ricorrente ha richiesto la liquidazione dell'indennità nella misura massima, parte convenuta ha rilevato che il ricorrente ha nell'immediatezza reperito una nuova occupazione.

Risulta nella fattispecie esaminata che effettivamente il ricorrente già nel marzo 2010 ha instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. certificato di occupazione prodotto in udienza). Tenuto conto allora della brevità del rapporto con Metronotte (3 mesi) e della breve durata anche dello stato di disoccupazione (poco più di 1 mese), si ritiene di limitare la misura dell'indennità in 3 mensilità della retribuzione di fatto percepita.

Metronotte va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.

Quanto alla richiesta pure prospettata dalla difesa del ricorrente in sede di discussione orale di un cumulo tra la predetta indennità e il risarcimento del danno, si ritiene che la ratio dell'art. 32 della L 183/2010 e il tenore letterale della stessa (il risarcimento del lavoratore è stabilito con una "*indennità omnicomprensiva*") siano preclusive di tale interpretazione, salva ovviamente una eventuale questione di costituzionalità della norma che tuttavia non è rilevante nel caso concreto, in considerazione di quanto sopra evidenziato con riferimento al pregiudizio subito dal dipendente a seguito della scadenza del contratto a termine.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l'illegittimità del termine apposto al contratto del 19/11/09;

accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dal 19/11/2009;

condanna la convenuta alla riammissione in servizio del ricorrente e al pagamento di un' indennità onnicomprensiva pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.200,00, oltre IVA , CPA e spese generali.

Milano, 20/1/11

Il Giudice

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 20 GEN. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Valeria Molinari